

# COMUNE di O V I G L I O

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 24

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC)
Disposizioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU)
Esame ed approvazione

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì 4 del mese di settembre alle ore 21,30 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	ARMANO Antonio	Sindaco	SI	
2	VECCHIO Antonia	Consigliere	SI	
3	CAMPINI Francesco	Consigliere	SI	
4	DALPONTE Bartolomeo *	Consigliere	SI	
5	PUGLIESE Emilia	Consigliere	SI	
6	GUASSARDO Giuseppe	Consigliere	SI	
7	GAVIO Pierandrea	Consigliere	SI	
8	GRIBAUDO Paolo	Consigliere	SI	
9	TORRIANI Arianna	Consigliere	SI	
10	SAPIO Niccolò	Consigliere	SI	
totale			10	0

Partecipa alla seduta il Segretario signor Vincenzo dr. SCIBETTA.

Il Presidente signor Antonio ARMANO in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

### Ragioneria Comune Oviglio

Da:

entrate\_dc\_fiscalitalocale\_udc@finanze.it

Inviato:

martedì 21 ottobre 2014 15.40

A:

ragioneria@comune.oviglio.al.it

Oggetto:

Pubblicazione Regolamento IMU-IUC/IMI avvenuta

# Pubblicazione Delibera Regolamento IMU-IUC/IMI

Questo messaggio e' generato in automatico: NON RISPONDERE.

E' stata pubblicata la delibera Regolamento IMU-IUC/IMI per il comune OVIGLIO-AL, per l'anno 2014 numero 24 con data 04/09/2014.

Cordiali saluti

Successivamente in prosecuzione di seduta

Invitato dal Presidente il Segretario comunale riferisce delle innovazioni introdotte da quest'anno con l'istituzione della imposta unica comunale (IUC) riguardanti l'imposta municipale unica (IMU), già in precedenza vigente e disciplinata, oltre che dalla legge, da un apposito regolamento comunale.

Le modifiche introdotte dalla IUC rendono opportuno adottare un nuovo regolamento comunale per disciplinare discrezionalmente gli aspetti dell'imposta unica comunale rimesse dalla legge alla facoltà del Comune impositore. Si sofferma in particolare sulle disciplina degli immobili concessi in comodato gratuito e di e quelli di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero.

Al termine della relazione il Presidente sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del relatore;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

« Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

RILEVATO che l'art. 1, comma 703 della predetta legge prevede che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU" definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertita in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificata ed integrata, introducendo tuttavia, ai commi 707 e seguenti, alcune innovazioni normative alla disciplina dell'imposta;

RITENUTO necessario disporre con regolamento quanto demandato alla facoltà del Consiglio comunale dalle precitate disposizioni, negli ambiti definiti dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in forza del quale gli enti locali "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**RITENUTO** pertanto di provvedere ad approvazione di nuove disposizioni regolamentari che tuttavia ripetano, per quanto non innovate, le disposizioni già vigenti;

RICHIAMATE la deliberazione consiliare n. 17 in data 26 giugno 2012 con la quale è stato approvato il vigente « Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) » in attuazione delle disposizioni di cui agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concernenti « Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. nonché la deliberazione consiliare n. 19 in data 28 novembre 2013 con la quale è stata apportata modifica allo stesso;

22



### COMUNE DI OVIGLIO

### Provincia di Alessandria

Tel. - Fax. 0131.776123 P.zza Umberto I° 3 15026 Oviglio (AL) C.F./P.IVA 00412140063

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE
(IUC)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I M U)

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 4 settembre 2014

#### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

 Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dai commi 630 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) relativamente alla componente I.M.U., IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

#### Titolo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

#### **ART. 2 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO**

- 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
- 2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

#### ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

- 1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
  - a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato pericolante e simile):
  - b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457¹;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

<sup>31.</sup> Definizione degli interventi.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurame la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (...).

- c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
- 2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale:
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
- 3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
- 5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

# Titolo II - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

## ART. 4 - CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata<sup>2</sup>;
  - b) fatte salve diverse disposizioni di legge, l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
  - c) l'unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A ad esclusione delle A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado ricorrendo le seguenti condizioni:
    - che il comodante risieda in Oviglio unitamente al proprio nucleo familiare;
    - che il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale dell'intero nucleo familiare cui fa parte;
    - che il nucleo familiare del comodatario abbia fissato nell'alloggio la propria residenza anagrafica;

La predetta equiparazione e conseguenti agevolazioni operano limitatamente alla quota di rendita catastale di euro 500.00.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al precedente periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Facoltà prevista dall'articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, espressamente richiamato dall'articolo 13, comma 10, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011).

- 2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale<sup>3</sup>.
- 3. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera c) del precedente 1 comma, occorre presentare al Comune apposita comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell'indirizzo dell'immobile per i quali si chiede l'agevolazione, nonché la data di decorrenza dell'evento, i dati anagrafi ci e la relazione di parentela del soggetto al quale l'abitazione viene concessa in comodato.

#### **ART. 5 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE**

- 1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:
  - a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;
  - b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.
- 2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale<sup>4</sup>.

#### **ART. 6 - AGEVOLAZIONI**

- 1. Oltre alle esenzioni previste da specifiche disposizioni di legge, sono esenti dal pagamento dell'imposta, per la sola quota di spettanza del comune:
  - a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 <sup>5</sup>;
  - c) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
  - d) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
- 2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.Lgs. n. 460/1997. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011

SI veda l'articolo 13, comma 2, del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011
 Articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale): "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti." Verificare che tale ipotesi non sia già disciplinata nel regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

## Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

## ART. 7 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

- 1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
  - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
- 2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
- 3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

#### ART. 8 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

- 1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta municipale propria dovuta a seguito di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, compresa la quota di riserva dello Stato, è inferiore ad €uro 12,00.
- 2. Se l'importo dovuto supera il limite di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.
- 3. L'importo di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di richiesta di rimborso.
- 4. Per i crediti derivanti da violazioni degli obblighi tributari trovano applicazione i limiti previsti dall'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012) <sup>6</sup>.

#### ART. 9 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI7

- 1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992.
- 2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2012 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.
- 3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore

Facoltà ammessa dal Dipartimento delle Finanze nello schema di regolamento IMU.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in Legge n. 44/2012), stabilisce che a partire dal "1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta." Tale limite non trova applicazione nel caso in cui "il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo."

imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

# Titolo IV - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

## ART. 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RATEIZZAZIONE

- 1. Ai fini dell'accertamento dell'imposta municipale propria trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione secondo la disciplina contenuta dall'apposito Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 16 marzo 1999, integrata con le disposizioni di seguito riportate.
- 2. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
- 3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore ad €uro 3.000,00 è ammesso il pagamento rateale, senza interessi<sup>8</sup>, in un massimo di4 rate semestrali In tal caso entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione deve essere versata la prima rata.
- 4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l'Ufficio tributi provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute e della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

## Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute:
  - a) nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 22 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) negli altri regolamenti comunali.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Opzionale, in attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

# INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASE IMPONIBILE	
ART. 2 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO	
ART. 3 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	
Titolo II - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	
TACE CONDITION DI ADDUMENTALIMENTALI ARLI AZIONE DUNICIDALI	_
ART. 5 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	د ۵
ART. 6 - AGEVOLAZIONI	4
Titolo III – VERSAMENTI E RIMBORSI	18 _
THE TOTAL PROPERTY OF THE WIND	
ART. 9 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI	
Titolo IV – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO  ART 10 - ACCERTAMENTO CON ADESCONE, DATENZA GIONE	_
ART. 10 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RATEIZZAZIONE.	6
- TOTAL DESIGNATION AND ELECTRICAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY	6
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI	6
	6

# FABRIZIO PIACENZA

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Consulenza del Lavoro

Spalto Borgoglio, 95 - 15121 Alessandria (AL) C.F. PCN FRZ 71P26 A182 K - P.I. 0183063 006 5 Tel. 0131/535427 - Fax 0131/235632 e-mail: studio.piacenza@tiscali.it

Verbale n. 2 del 04/09/2014

Parere sulla proposta di approvazione consiliare dei Regolamenti IMU e TASI e delle aliquote e detrazioni relative

Il sottoscritto Dott. Fabrizio Piacenza, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Oviglio, ha preso visione della proposta di approvazione dei Regolamenti IMU e TASI e delle relative aliquote e detrazioni.

#### Premesso

 che il D.L. 174/2012, a modifica dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione, prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

#### rilevato

- che i regolamenti introdotti prevedono, in aderenza con la normativa relativa, le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria e del Tributo sui servizi indivisibili;

- le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente;

esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000,

parere favorevole all'approvazione della proposta di adozione dei regolamenti IMU e TASI e delle relative aliquote e detrazioni.

Alessandria, lì 04/09/2014

a municipal patricia

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

A VOTI unanimi palesemente espressi

#### DELIBERA

- 1) approvare il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC) Disposizioni concernenti l'imposta municipale propria (IMU)" adottato ai sensi delle normative richiamate in narrativa composto da undici articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) dare atto che copia della presente deliberazione:
  - a) sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Al Responsabile del Servizio che ha rilasciato il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, è assegnata la responsabilità del procedimento conseguente il presente provvedimento.					
Il Consigliere Anziano Antonia Vecchio  Il Consigliere Anziano Antonia Vecchio  Il Segretario Vincenzo Scibetta  West					
Parere di regolarità tecnica/ contabile/amministrativa Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Digs. 267/2000 Il Responsabile del Servizio	la regolarità commune, an				
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)					
delle deliberazione Viene	Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno				
Si attesta che copia della della della controlla violia	cessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18				
informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.					
glugho 2009, ii. 66) per time	Il Responsabile del Procedimento				
	18				
Sol. The second	(S)				
CERTIFICATO	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'				
Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno 14 011, 2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3					